

## LEGGE 21 marzo 1990, n. 53

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

Vigente al : 22-12-2022

## Art. 14.

- ((1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla <u>legge 6</u> febbraio 1948, n. 29, dalla <u>legge 8 marzo 1951, n. 122</u>, dal unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al <u>decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo</u> 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla <u>legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n.</u> 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla <u>legge 24 gennaio 1979, n. 18</u>, e dalla <u>legge 25 maggio</u> 1970, n. 352, nonche' per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. i notai, i giudici di pace, i cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali provinciali, i componenti della conferenza metropolitana. presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresi' competenti ad eseguire autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilita' all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.
- 2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalita' di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28

## <u>dicembre 2000, n. 445</u>)).

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.